



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007 rep. in atti n. 168/CSR, concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 357, che dispone che il sistema di formazione continua in medicina è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e che *"La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo"*;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 rep Atti 192/CSR, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti"*;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento *"La formazione continua nel settore salute"* ed in particolare l'art. 23 il quale prevede, tra l'altro, che *"I nominativi dei componenti del C.T.R. per ogni Regione e Provincia autonoma sono proposti dalla Commissione Salute alla Commissione nazionale"*;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2019 e successive integrazioni con il quale si è proceduto alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTA la nota del 5 marzo 2021, prot. n. 894/UC/SAE, con la quale il Coordinatore della Commissione Salute ha trasmesso la definitiva proposta di composizione del Comitato Tecnico delle Regioni;

VISTA la successiva nota del 14 ottobre 2021, prot. n. 7373/DES-50SAN, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato la richiesta di sostituzione del nominativo del rappresentante della Regione Siciliana;

ATTESO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 12 novembre 2021, ha approvato la definitiva composizione del Comitato Tecnico delle Regioni, come sopra modificata;

RITENUTO di procedere alla nomina del Comitato Tecnico delle Regioni:

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dagli Accordi citati in premessa, è istituito il Comitato Tecnico delle Regioni, nella seguente composizione:
 - a) Dott.ssa Silvana PELUSO – Regione Abruzzo;
 - b) Dott. Giuseppe MAGNO – Regione Basilicata;
 - c) Dott.ssa Sabina SCORDO – Regione Calabria;
 - d) Dott. Ciro CAMPANA – Regione Campania;
 - e) Dott.ssa Maria Barbara LELLI – Regione Emilia-Romagna;
 - f) Dott. Roberto PIRRÒ – Regione Friuli-Venezia Giulia;
 - g) Dott. Massimiliano BARRESI – Regione Lazio;
 - h) Dott.ssa Alessandra MOISELLO – Regione Liguria;
 - i) Dott. Gabriele BELLOTTI – Regione Lombardia;
 - j) Dott.ssa Federica PEDICONI – Regione Marche;
 - k) Dott.ssa Simona GENTILE – Regione Molise;
 - l) Dott.ssa Loredana MANTUANO – Regione Piemonte;
 - m) Dott. Felice UNGARO – Regione Puglia;
 - n) Dott. Stefano LEDDA – Regione Sardegna;
 - o) Dott.ssa Patrizia MONTANTE – Regione Siciliana;
 - p) Dott. Giovanni FORTE – Regione Toscana;
 - q) Dott.ssa Ivana RANOCCHIA – Regione Umbria;
 - r) Dott.ssa Teresa Paola MASI – Regione Valle d'Aosta;
 - s) Dott.ssa Barbara BITTONI – Regione Veneto;
 - t) Dott.ssa Irene BAUER – Provincia Autonoma di Bolzano;
 - u) Dott.ssa Eleonora ANGELI – Provincia Autonoma di Trento.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

2. Il Comitato Tecnico delle Regioni resta in carica fino al termine del mandato della Commissione nazionale per la formazione continua.
3. Il Comitato Tecnico delle Regioni offre supporto alla Commissione nazionale nell'ambito dei lavori delle sezioni in cui si articola la Commissione stessa, nell'attività di armonizzazione del sistema nazionale e dei sistemi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, fornisce parere non vincolante alla Commissione nazionale per le determinazioni di carattere programmatico, normativo e prescrittivo che hanno ricadute sugli enti accreditanti regionali e provinciali, fornisce ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, citato in premessa, parere obbligatorio e vincolante alla Commissione nazionale per l'approvazione del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e partecipa al procedimento di verifica degli eventuali Manuali regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione degli eventi.
4. Il Comitato Tecnico delle Regioni nomina al proprio interno, a maggioranza degli aventi diritto, un coordinatore e un suo sostituto e organizza le proprie attività e il proprio funzionamento adottando un apposito regolamento, coordinandosi con la Segreteria della Commissione nazionale, di cui all'art. 15, comma 2, dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, richiamato in premessa.
5. Alle attività e al funzionamento del Comitato Tecnico delle Regioni si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

IL SEGRETARIO
Olinda Moro

IL PRESIDENTE
MINISTRO DELLA SALUTE
On. Roberto Speranza

